



ORIGINALE

N. 10/2020

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020.

L'anno Duemilaventi addì quattordici del mese di maggio alle ore 19,20 nel salone del Centro Culturale Comunale, ai fini di garantire adeguato distanziamento sociale a causa dell'emergenza Covid19.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Sì		7	LABRUNA Sabato	Sì	
2	ANTONELLO Gian Carlo	Sì		8	FERRARESE Sandra Agnese	Sì	
3	FORSINETTI Viviana	Sì		9	RICCI Alberto	Sì	
4	ORSINI Paolo	Sì		10	CANEPARI Sara		Sì
5	PANELLI Alessio	Sì		11	RASELLI Alberto	Sì	
6	PASTORELLO Mirella	Sì			Totali	10	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È presente l'Assessore non Consigliere Ercole Dr. LUCOTTI, il quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 7** dell'Ordine del giorno.

istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 738 l. 160/2019, che, con decorrenza dall'anno 2020, ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, con l'eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);
- sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, dall'articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 38 L. 205/2017);
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);

- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D. Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto compostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, in merito ai costi standard di cui il Comune deve, a fare data dal 2018, tenere conto ai sensi dell'articolo 1 comma 653 L. 147/2013 e s.m.i., le linee guida interpretative da parte del MEF, che recano la precisazione secondo la quale il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa "di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", dispongono, fra l'altro, che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare "solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, ma non, allo stato, un parametro vincolante", fermo restando che il comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento";
- i costi standard attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;
- quali elementi di scostamento dal costo standard nazionale, pari a euro 294,64 euro/tonnellata, si devono tenere presente, fra gli altri, ad esempio la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3%, nonché la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km, nonché la regione di appartenenza;

RITENUTO concordare con le linee guida, non nella parte in cui afferma un supposto regime transitorio per il primo anno, in realtà non previsto dalla legge (semmai, al contrario, l'entrata in vigore della norma è stata oggetto di varie proroghe), quanto, in particolare, nella parte della loro non vincolatività in termini assoluti, in quanto il Legislatore, utilizzando la frase "tengono conto", intende significare che il Comune detiene una discrezionalità vincolata nell'apprezzamento del parametro del costo standard, potendosene discostare, purché motivatamente;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 36 comma 1 L. 208/2015);
- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI:

il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) D.Lgs. 267/2000, costituiscono allegati del bilancio, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, è data facoltà ai Comuni in deroga all'articolo 1 commi 654 e 683 L. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019

DATO ATTO CHE, pertanto, ai sensi della normativa esposta, la determinazione delle tariffe e dei regolamenti, per l'anno 2020, può avvenire successivamente alla deliberazione del bilancio, comunque entro il termine del 30 giugno 2020, fermo restando che, allo stato attuale, avendo comportato l'articolo 107 comma 5 D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il differimento dell'approvazione del bilancio dell'ente locale al 31 luglio 2020, l'ulteriore differimento al 31 luglio della determinazione delle tariffe della TARI e della modifica al relativo regolamento, relativamente ai soli Comuni che non abbiano ancora deliberato il bilancio, potrebbe intendersi ammesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 16 L. 388/2000 e 1 comma 169 L. 296/2006;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla istruttoria sopra riportata;

RICHIAMATE, integralmente e *per relationem* le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione C.C. n. 29/2019 in data 25.07.2019, con la quale è stato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione C.C. 49/2019 in data 19.12.2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione C.C. 56/2019 in data 19.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario esercizi 2020-2022;
- la deliberazione C.C. 53/2019 in data 19.12.2019, con la quale si approvava il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA;

PRESO ATTO CHE l'abrogazione di cui all'articolo 1 commi 738 e seguenti L. 160/2019 mantiene ferma la disciplina della TARI;

CONSIDERATO CHE l'articolo 15-bis D.L. 34/2019 ha introdotto il principio secondo il quale i versamenti, fra l'altro, relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, e che, conseguentemente, conformemente a Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze del MEF il nuovo sistema richiede pertanto che almeno una rata della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e inoltre che il Comune stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno, e che detta statuizione possa avvenire sia in sede di disposizione regolamentare sia in sede di deliberazione annuale priva di natura regolamentare;

DATO ATTO CHE il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali resta stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la relativa vigenza, purché l'approvazione sia intervenuta entro il detto termine, dal primo gennaio dell'anno di riferimento, attualmente differito ai sensi dell'articolo 107 comma 2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 al 31 luglio 2020;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

CONSIDERATO CHE l'adozione del nuovo Piano Finanziario 2020 e l'approvazione delle tariffe della TARI 2020 devono ancora essere deliberate, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, e che è altresì intendimento riconoscere riduzioni ed agevolazioni alle utenze colpite dagli effetti causati dalla situazione emergenziale da Covid-19;

VALUTATA la necessità di fissare le scadenze e le misure per il pagamento dell'acconto TARI per l'anno 2020 in ossequio alle disposizioni sopra esposte mediante riscossione considerando le tariffe in vigore nell'anno di imposta 2019 e la scadenza per il pagamento a conguaglio del saldo TARI calcolato applicando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 sulla base del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

DATO ATTO CHE con Deliberazione 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA ha adottato misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpiti dall'emergenza da Covid-19, la quale, peraltro, non chiarisce la modalità di copertura degli oneri, in termini di riduzione di gettito, derivanti dal riconoscimento delle medesime misure agevolative;

RITENUTO opportuno, in ogni caso, provvedere, anche in fase di fissazione delle scadenze e delle misure per il pagamento dell'acconto TARI, ad accordare misure di riduzione della pressione tributaria locale per le utenze costrette alla chiusura dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti nei mesi di marzo e aprile 2020;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti: 10;
- Astenuti: 0;
- Votanti: 10;
- Favorevoli: 10;
- Contrari: 0;

DELIBERA

1. Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 avvenga secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, mediante modello F24, e sia effettuato con le seguenti modalità:
 - a) **Numero rate:** l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto e una a saldo;
 - b) **Scadenze e modalità: le due rate in acconto sono versate** alle date del 31 marzo e 31 maggio; l'acconto può essere anche versato in un'unica rata alla data del 31 maggio 2020; il saldo è versato in un'unica soluzione entro il 2 dicembre;
 - c) **Importo delle rate:** l'acconto è calcolato applicando il 65% delle tariffe approvate per l'anno 2019; il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;
 - d) **modalità di versamento** Con l'avviso bonario di pagamento vengono forniti due modelli F24 con le scadenze rateali, che potranno essere utilizzati da coloro che desiderano rateizzare l'acconto; coloro invece che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione, potranno compilare un altro modello F24 sommando gli importi delle due rate e versare l'importo entro il 31 maggio; il tributo deve essere versato esclusivamente al Comune, a mezzo F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, pagabili presso qualunque sportello bancario o postale o per via telematica.
2. Di demandare a separata deliberazione la determinazione della TARI anno 2020, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
3. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che il Comune si riserva, anche in sede di acconto, la determinazione di agevolazioni motivate dall'arresto di talune attività imputabili all'emergenza Covid19;
4. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria;

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019;

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: **favorevole***

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: **favorevole***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariella COLANINNO

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 16.07.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 30.07.2020

Dalla Residenza Comunale, li 16.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di

legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data

..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI